

Comune di Riolunato

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.29 DEL 19/09/2019

OGGETTO: Recepimento della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 186/2018 avente ad oggetto "Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della L.R. 30/07/2013 n. 15".

L'anno duemiladiciannove, addì **diciannove** del mese di settembre alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

			Presenti	Assenti
1	Contri Daniela	Sindaco	Х	
2	Checchi Lorenzo	Consigliere	X	
3	Rocchi Giordano	Consigliere	Х	
4	Amidei Samuele	Consigliere	Х	
5	Migliori Federico	Consigliere	Х	
6	Capasso Pasqualina	Consigliere	Х	
7	Fini Maurizio	Consigliere	Х	
8	Bonfiglioli Fabrizio	Consigliere	Х	
9	Amidei Maria Luisa	Consigliere	Х	
10	Fini Francesco Saverio	Consigliere	Х	
11	Gianni Pamela	Consigliere	X	

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dott.Contri Laura, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Premesso** che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");
- **Rilevato** che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;
- Dato atto che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:
 - eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
 - eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
 - eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
 - riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
 - riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
 - eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
 - eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
 - eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
 - eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e
 Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
 - eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
 - eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli
 U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;
- Considerato che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;
- **Richiamata** la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";
- Richiamata, altresì, la delibera della Giunta regionale n. 1433 del 02/09/2019 recante "Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della deliberazione di assemblea legislativa del 20 dicembre 2018 n. 186 (Nuova disciplina del contributo di costruzione) e della delibera di Giunta Regionale del 29 aprile 2019 n. 624 (Atto di coordinamento tecnico in merito allo schema di delibera comunale di recepimento della DAL n. 186/2018)";
- Ritenuto, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:
 - in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Riolunato la Classe IV;
 - in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2,

per le ragioni di seguito indicate: si è applicata la riduzione nella misura massima del 15% per le funzioni: residenziale, commerciale al dettaglio, produttiva limitatamente all'artigianato di servizio, turistico-ricettiva e direzionale a tutto il territorio comunale per contenere l'incremento della quota degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, determinata ai sensi della DAL 186/2018, rispetto agli importi precedentemente applicati.

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	28,90	37,40	66,30
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30
Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30
Funzione direzionale	28,90	37,40	66,30
Funzione produttiva	9,60	2,80	12,40
Funzione commerciale all'ingrosso	9,60	2,80	12,40
Funzione rurale	9,60	2,80	12,40

- in merito al **punto 1.3.1**. (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (Al) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

Descrizione intervento % di riduzione

U1 U2 D S QCC Centro Storico – Interventi di -50 -50 Recupero

stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene di applicare le riduzioni al Centro Storico per incentivarne il recupero, la riqualificazione ed aumentarne l'attrattività.

- in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione % riduzione U1 % riduzione U2 Tutte le Frazioni - 30 % - 30 %

per le ragioni di seguito indicate: si applicano le riduzioni di cui sopra per contenere l'incremento della quota degli oneri di urbanizzazione al fine di incentivare interventi edilizi volti a salvaguardare e valorizzare le specificità tipiche dei territori frazionali e contrastare pertanto l'abbandono degli stessi.

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative)**, si ritiene di:
 - stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50 %

- per le ragioni di seguito indicate: si applica la riduzione per promuovere l'offerta dei servizi alle persone agevolando interventi con finalità socio assistenziali, sanitari ed educativi.
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%
- per le ragioni di seguito indicate: per agevolare e soddisfare la domanda abitativa di persone e/o nuclei familiari che non sono in grado di accedere agli alloggi del libero mercato.
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:	% riduzione U1	% riduzione U2
1 Paramenti murari faccia vista	- 15 %	- 15 %
2 Copertura in Piagne	- 30 %	- 30 %
3 Adeguamento sismico laddove la norma prevede solo il miglioramento	- 30 %	- 30%

soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

per le ragioni di seguito indicate: si applicano le riduzioni di cui sopra al fine di incentivare interventi edilizi volti a salvaguardare e valorizzare le specificità tipiche del territorio

• in merito al punto 1.6.3. (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali

delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
 - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al punto 4.2. (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale), si ritiene di:
 - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 35, calcolato nel modo di seguito indicato: indagine di mercato.
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al punto 5.2.1. (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
 - non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018
- in merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera, per importi superiori a € 2.500;
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 50% dell'intero contributo di costruzione dovuto
 - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 50 % entro 12 mesi dall'inizio dei lavori

per le ragioni di seguito indicate: per favorire l'esecuzione degli interventi edilizi anche in considerazione del lungo periodo di difficoltà/crisi economica che ha interessato il territorio comunale.

- **Dato atto** che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:
 - le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
 - si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;
- Dato atto altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 1999 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 2009 in materia di contributo di costruzione, aventi rispettivamente ad oggetto "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione per l'edilizia residenziale" e "Aggiornamento del costo di costruzione ai sensi dell'art. 16, comma 9, del DPR 380/01, per l'anno 2010" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;
- Ritenuto, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente:
- Ritenuto infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2006;
- Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:
 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
 - Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";

- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- Con il voto favorevole e unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI RECEPIRE la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato Allegato 1, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato Allegato 2, recante "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE ATTO che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 1999 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 2009 in materia di contributo di costruzione aventi rispettivamente ad oggetto "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione per l'edilizia residenziale" e "Aggiornamento del costo di costruzione ai sensi dell'art. 16, comma 9, del DPR 380/01, per l'anno 2010" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) DI APPROVARE, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, recante la "Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione";
- 4) **DI ASSUMERE** ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente;
- 5) **DI CONFERMARE**, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2006;
- 6) **DI STABILIRE** che in attesa della perimetrazione del territorio delle singole frazioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto

- deliberativo, si farà riferimento allo stradario comunale già in uso presso il competente servizio anagrafe dell'ente.
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 8) **DI PUBBLICARE** integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 9) **DI TRASMETTERE** copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 8.
- 11) **DI INCARICARE** i competenti servizi dell'ente agli adempimenti successivi;
- 12) **DI DICHIARARE** il presente atto, con il voto favorevole e unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dagli undici Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Oggetto: Recepimento della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 186/2018 avente ad oggetto "Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della L.R. 30/07/2013 n. 15".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, __14/09/2019__ II Resp.le del Settore Tecnico Fto Emiliano Pighetti IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE Fto Contri Daniela IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE Fto Contri Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

·	viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio de
	i consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1
comma, del D.Lgs. n° 267/2000.	
Addì, lì	La Responsabile del Settore Amministrativo
,	Fto Claudia rag. Contri
Il sottoscritto Segretario Comunale, vis	sti gli atti d'ufficio
АТ	TESTA
Che la presente deliberazione:	
[] è divenuta esecutiva il	, decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/20	00)
· · ·	
[X] è stata dichiarata immediatame 267/2000)	ente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n
Addì, lì	Il Vice-Segretario Comunale
	Fto Contri Laura
	di pagine di numero pari a quelle numerate, è
copia conforme all'originale e viene rila	asciata per uso amministrativo.
Addì, lì	
	La Responsabile del Settore Amministrativo Claudia rag. Contri